Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì 27 luglio — Numero 176

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Onorificenza al valore civile.

Sua Maestà il Re, su proposta del Ministero dell'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 20 luglio 1922 ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile la persona sottoindicata in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo a fianco indicati:

Vicini on. avv. Marco Arturo, deputato al Parlamento, il 21 settembre 1921 in Modena, in occasione di una dimostrazione, malgrado i numerosi spari di arma da fuoco, nel nobile intento di fare opera di pacificazione per evitare gravi iatture, esortava i dimostranti alla calma e, sebbene ferito gravemente all'inguine, con non comune sangue freddo, animato da elevati sentimenti patriottici continuava, al grido di « Viva l'Italia », nella sua generosa opera.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1004 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma, aggiungendo all'art. 3 il comma seguente:

Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio saranno inoltre conceduti sussidi ai Comuni che avranno istituito o istituiranno scuole per fanciulli tracomatosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1005 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono la gestione straordinaria dell'Ente Volturno in Napoli, rispettivamente, fino al 28 febbraio 1920 e al 31 agosto 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — DI SCALEA — PEANO — RICCIO — BERTONE — DELLO SBARBA.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI

Il numero 1006 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del corpo R. Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1007 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 3.026.050 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella tabella *B*, annessa alla presente legge:

a) lire 100.000.000 per il pagamento in contanti delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra e delle anticipazioni sulle indennità stesse;

b) lire 8.500.000 per sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra;

c) lire 41.000.000 per spese relative all'Amministrazione civile delle nuove Provincie ed in generale all'esecuzione dei Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1283, 14 agosto 1920, n. 1234, e 17 dicembre 1920, n. 1788;

d) lire 1.032.000 per quota a carico dell'Italia nelle spese di mantenimento dei prigionieri di guerra russi in Germania;

e) lire 4.000.000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti agli Stati nemici in base ai trattati di pace;

f) lire 4.343.700 per rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di corone svedesi 3.125.000 restituite al Governo svedese a saldo del prestito già accordato al Governo italiano;

g) lire 6.240.000 per rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di fiorini 3.000.000 restituiti al Governo olandese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano;

h) lire 31.097.100,21 per rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di dollari canadesi 6.003.301,20 restituiti al Governo canadese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano.

Sono approvate le varianti di denominazione ai capitoli indicati nella tabella medesima.

Art. 3.

Sono approvate le diminuzioni di stanziamento per lire 108.500.000 sui capitoli del ripetuto stato di previsione, indicati nella tabella C, annessa alla presente legge.

Art. 4.

E' approvata l'assegnazione straordinaria di lire un milione per provvedimenti di assistenza e di cura a favore dei militari malarici congedati.

Detta somma sarà portata in aumento allo stanziamento del capitolo aggiunto n. 357: « Provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati » contro corrispondente diminuzione allo stanziamento del capitolo n. 213: « Provvedimenti e sussidi a favore di famiglie bisognose di militari morti, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Tabella A.

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Capitolo	Importo
Cap. n. 17. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato	2.000.000 —
Cap. n. 59. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	20.000 —
Cap. n. 60. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri	55.000 —
Cap. n. 71. Spese d'ufficio del Ministero	26.000 —
Cap. n. 74. Spese pel funzionamento di Commissioni centrali e provinciali, ecc. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	150.000 —
Cap. n. 77. (Modificata la denominazione). Compensi per lavori straordinari, cottimi e spese per traduzioni di documenti redatti in lingue straniere, fatte da periti giurati non impiegati dello Stato. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	
Cap. n. 79. Spese d'ufficio e di cancelleria, ecc. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	20.000 —
Cap. n. 80. Spese di stampa (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra	80.000 —
Cap. n. 97. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casseforti ecc.	50.000 —
Cap. n. 101. Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	70.000 —
Cap. n. 102. Compensi al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, ecc.	25.000 —
Cap. n. 103. Compensi al personale delle delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici ivi eventualmente distaccati ecc.	150.000 —
Cap. n. 110. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	40.000 —
Cap. n. 111 Indennità di tramutamento agl'impiegati ed al personale di basso servizio, ecc.	20.000 —
Cap. n. 117. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	12.000 —
Cap. n. 122. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	1.000 —
Cap. n. 134. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai, ecc.	80.000 —
Cap. n. 212. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, ecc. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	70.000 —
Cap. n. 242-*bis* (di nuova istituzione). Spese per i lavori della Sottocommissione per la concessione dei mutui per opere pubbliche, ai sensi del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704	20.000 —

Saldi di spese residue.

(Nuova rubrica).

Cap. n. 250-*ter* (di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti « rimborso alle ferrovie e alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli inter-

detti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440) » dell'esercizio 1920-921. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra) . 30.000 —

Cap. n. 250-*quater* (di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri » . . . . 100.000 —

Cap. n. 293 (aggiunto). Spese per la delegazione italiana alla Conferenza di Bruxelles. . . 5.000 —

Cap. n. 359-*sexies* (aggiunto). Sistemazione dei locali della tesoreria centrale del Regno. . 2.050 —

Totale delle nuove e maggiori assegnazioni . . . . 3.026.050 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

Tabella B.

ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922:

Cap. n. 199. Somma occorrente per il pagamento in contanti delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . . 100.000.000 —

Cap. n. 213-*ter* (di nuova istituzione). Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra) . . . . . 8.500.000 —

Cap. n. 235-*ter*. (Modificata la denominazione). Spese per l'Amministrazione civile nelle nuove Provincie ed in generale per l'esecuzione dei Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, 14 agosto 1920, n. 1234, e 17 dicembre 1920, n. 1788 . . . . 41.000.000 —

Cap. n. 246-*ter*. (Di nuova istituzione) Quota a carico dell'Italia nelle spese di mantenimento dei prigionieri di guerra russi in Germania, in forza di deliberazione della relativa Commissione speciale interalleata . . . . 1.032.000 —

Cap. n. 247. Spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace . . . . 4.000.000 —

Cap. n. 256-*bis*. (Modificata la denominazione). Rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di corone svedesi 5.125.000, restituite al Governo svedese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano . . . . 4.343.700 —

Cap. n. 256-*ter* (di nuova istituzione). Rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di fiorini 3.0 0 000, restituiti al Governo olandese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano . 6.210.000 —

Cap. 256-*quater* (di nuova istituzione). Rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di dollari canadesi 6.003.301.20, restituiti al Governo canadese ad estinzione totale del prestito già accordato al Governo italiano 31.097.100 21

Totale delle assegnazioni straordinarie . . . 196.212.800 21

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

Tabella C.

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO

su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922:

Cap. n. 45. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito, ecc. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra). . 8.500.000 —

Cap. n. 214-*bis*. Anticipazione all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, ecc. . . . . 100.000.000 —

Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . 108.500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 1012 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un Ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — LANZA DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1013 della raccolta ufficiale dei decreti e delle leggi del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica l'articolo 1, lettera *g*), della legge 8 giugno 1913, n. 571, concernente cessione al comune di Taranto di diritti di pesca in alcune zone del Mar Piccolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — DE VITO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1015 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di L. 22,500,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 10,565,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

TABELLA delle maggiori e nuove assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 3. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	20.000 —
Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari relativi a servizi dell'Amministrazione centrale	400,000 —
Cap. n. 6. Ministero - Spese varie d'ufficio o minute spese di rappresentanza	100.000 —
Cap. n. 8. Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio	60.000 —
Cap. n. 9. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex-militari, ecc.	20.000 —
Cap. n. 23. Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri bilanciate al capitolo n. 56)	10.000.000 —
Cap. n. 25-*bis*. (Capitolo di nuova istituzione). Spese per lavori a cottimo eseguiti presso l'Ufficio assicurazioni militari di Bologna e per conto del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra	250.000 —
Cap. n. 28. Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare	100.000 —
Cap. n. 29. Spese generali dei corpi, Istituti e stabilimenti militari, ecc.	1.500.000 —
Cap. n. 31. Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare	50.000 —
Cap. n. 35. Casermaggio e combustibile per le truppe	1.000.000 —
Cap. n. 39. Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari	6.000.000 —
Cap. n. 56. Indennità eventuali ai carabinieri Reali	3.000.000 —
Totale	22.500.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Importo
Cap. n. 22. Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti, ecc.	900.000 —
Cap. n. 33. Pane e viveri alle truppe	1.500.000 —
Cap. n. 34. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	5.300.000 —
Cap. n. 37. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	2.865.000 —
Totale	10.565.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 975 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 753;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1922, n. 295;

Visto che la Commissione per l'esame delle ricompense al valor militare esprime talvolta giudizio favorevole per la concessione di una nuova medaglia d'oro o di argento al valor militare a favore di persone viventi, già insignite complessivamente di tre medaglie d'oro e d'argento al valor militare;

Ritenuto che [illegible] per ragione d'ordine morale apportare alcuna restrizione al numero

delle medaglie al valore da concedersi per fatti d'armi avvenuti in una guerra di così lunga durata come quella italo-austriaca;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i RR. decreti 25 maggio 1915, n. 753, e 19 gennaio 1922, n. 295.

Art. 2.

Nessuna limitazione è posta per il numero di medaglie d'oro e d'argento al valor militare da concedersi allo stesso individuo.

Art. 3.

Le concessioni di medaglie d'oro e d'argento eccedenti il numero di tre ed assegnate alla stessa persona vivente, importano il soprassoldo di medaglia di bronzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 967. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico, che il comune di Gonzaga (Mantova), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 28.233,62 col R. decreto 29 aprile 1915, n. 971 è elevato a L. 31.819,62 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 970. R. decreto 26 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Saronno (Milano), è autorizzato ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili ai sensi della legge 11 luglio 1907, n. 507 ed è approvato il regolamento per l'applicazione di detta tassa deliberato dal comune di Saronno nell'adunanza consiliare del 25 febbraio 1922.

N. 972. Regio decreto 29 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Rimini, a norma del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, numero 1672, un Collegio di probiviri per l'albergo e mensa, con giurisdizione nel territorio della provincia di Forlì.

N. 973. Regio decreto 29 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, viene soppresso il Collegio di probiviri per l'industria della lana, con sede in Gandino, ed estesa a tale industria la giurisdizione del Collegio di probiviri per il cotone, la canapa e la juta, con sede in Bergamo.

N. 974. Regio decreto 18 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la Federazione colombifila italiana, con sede in Borgo San Donnino (Parma), è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 979. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene assegnato al comune di Saluzzo (provincia di Cuneo), il sussidio dello Stato di annue L. 32.671,60 dal 5 agosto 1919 in poi per il passaggio del Comune medesimo dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

N. 981. Regio decreto 25 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Bolzaneto in provincia di Genova, è dichiarato di 3ª classe agli effetti del dazio consumo, a far tempo dal 1° aprile 1922.

N. 982. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Antey Saint Andrè della provincia di Torino deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 2466,67 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 1490 è elevato a lire 3090,67 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 983. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Brissogne della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2241,50 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 3000 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 985. Regio decreto 27 giugno 1922, col quale, sulla

proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene eretto in Ente morale il « Premio Marianna e Cecchina Daniele » presso la R. scuola normale femminile di Lecce, e ne è approvato il relativo statuto.

N. 986. Regio decreto 18 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa Scolastica » della R. scuola tecnica di Lecco e ne è approvato il relativo statuto.

N. 991. Regio decreto 28 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari con sede a Montecchio è riconosciuto come Corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 992. Regio decreto 28 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede a Lecco, è riconosciuto come Corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1009. Regio decreto 16 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Lesa (Novara) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5050,17, col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 328, è elevato a L. 5906,17 a decorrere dal 1° gennaio 1922.

N. 1010. Regio decreto 16 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Macugnagò della provincia di Novara, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 1181,72 col R. decreto 31 gennaio 1915, n. 702, è elevato a lire 1731,72 a decorrere dal 1° dicembre 1920.

N. 1011. Regio decreto 29 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Bergamo a norma del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672 un Collegio di probiviri per le industrie poligrafiche, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295 che non si trovava in condizione di poter funzionare.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione del buono del tesoro quinquennale n. 470, di L. 35.600 della 3ª emissione, intestato erroneamente ad *Adriana* Guazzoni fu Giovanni Battista minore, sotto la patria potestà della madre Ada Mola, perchè giusta l'atto di notorietà 14 giugno 1922, ricevuto dal notaio Toja di Milano, il detto buono doveva invece intestarsi a *Giovanna* Guazzoni fu Giovanni Battista, minore, ecc....

Si diffida chiunque possa averví interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 7 luglio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato che il buono del tesoro 5 0/0 quinquennale, 3ª emissione, n. 988 di L. 30.000, è stato erroneamente intestato a Desandre Perside fu Amedeo, nubile, mentre invece doveva intestarsi a Desandrè Maria Cecilia detta Perside di Vittorio Amedeo detto anche Vittorio oppure Amedeo.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza intervento di opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 25 luglio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 23 corrente in Castelnuovo dei Sabbioni, provincia di Arezzo è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria

Capitani.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Savona Giovanni, capitano, annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 21 aprile 1921, relativo al suo collocamento a riposo perchè deceduto in data anteriore.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Leone Gaetano, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° maggi 1922.

Con R. decreto del 16 marzo 1922:

Pagano Nicola, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 giugno 1922.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Scafati Giulio, sottotenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 28 giugno 1919.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 15 febbraio 1922:

Tatulli Marco, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 17 luglio 1921.

Arma del genio.

Capitani.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Daddi Alfredo, capitano, annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 2 febbraio 1922 relativo al suo collocamento a riposo per infermità, perchè deceduto in data anteriore.

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Generale di brigata.

Con R. decreto del 19 aprile 1922

I seguenti colonnelli dei carabinieri reali sono promossi generali di brigata coll'anzianità per ognuno indicata:

Con anzianità 16 marzo 1921:

Betella cav. Giuseppe

Con anzianità 16 marzo 1921:

D'Alessandro cav. Ulderico.

Con anzianità 16 luglio 1921:

Araldi cav. Carlo.

Con anzianità 16 luglio 1921:

Franzetti cav. Teodoro.

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Ghignone Battista, capitano, collocato a riposo, dal 9 dicembre 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Malvezzi Ferruccio, colonnello, collocato a riposo, dal 29 ottobre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 6 settembre 1921:

Malfatti Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 16 settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Pizzoleto cav. Vittorio, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 dicembre 1921, ed inscritto nei ruoli della riserva

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 24 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 52	Dinari	—
Londra	95 37	Corone jugoslave	—
Svizzera	407 37	Belgio	172 —
Spagna	334 —	Olanda	8 40
Berlino	4 237	Pesos oro	—
Vienna	0 07	Pesos carta	—
Praga	47 50	New York	21 45

Oro . . . . . . 413 88.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 °/o netto (1906)	71 08	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o	78 22	—

Corso medio dei cambi

del giorno 25 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	181 76	Dinari	—
Londra	96 44	Corone iugoslave	—
Svizzera	409 34	Belgio	172 —
Spagna	—	Olanda	8 45
Berlino	4 34	Pesos oro	—
Vienna	0 07	Pesos carta	—
Praga	48 10	New York	21 56

Oro . . . . 416 —.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/o netto (1906)	71 22	—
3,50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	78 35	—

Il direttore: MARIO PRUCCY. — Stabilimento della Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente.*